

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

SCHEMA DI CONTRATTO

Concessione del servizio di somministrazione di alimenti, bevande fredde/calde e acqua da rete a mezzo distributori automatici da installare presso le sedi dell'Università degli Studi Roma Tre

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata "Università") con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a Napoli il 12 luglio 1954 e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società _____ (di seguito denominata "Concessionario"), con sede legale in _____, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ n. _____, legalmente rappresentata da _____, nato a _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede legale del Concessionario, che interviene nel presente Contratto in qualità di _____;

PREMESSO

• Che con Decreto del Direttore Generale del _____ è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli articoli 60, 95 e 173 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in

concessione del servizio di somministrazione di alimenti, bevande fredde/calde e acqua da rete a mezzo distributori automatici da installare presso le sedi dell'Università degli Studi Roma Tre, per la durata di tre anni, rinnovabili fino ad un massimo di altri tre anni (per una durata totale massima, quindi, di sei anni);

- Che l'importo del canone di concessione posto a base di gara è stato stimato in euro 150.000,00 annui (centocinquantamila/00), per un totale, riferito alla durata contrattuale massima di sei anni, di € 900.000,00, soggetto a rialzo da parte dei concorrenti;

- Che, a tal fine, il Bando è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. _____, sul profilo del committente, sull'Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta "Aste e Appalti Pubblici" e per estratto sui quotidiani "_____";

- Che il Concessionario è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;

- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. _____ del _____, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

- *(eventuale, in caso di consegna d'urgenza)* Che in data _____ è stato sottoscritto fra le parti il Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio, con decorrenza dal giorno _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d'oneri e i documenti di offerta del Concessionario - con particolare riferimento alla “*Scheda di offerta tecnica*” e all’offerta economica - ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all’osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 2 - Oggetto

L’Università affida al Concessionario, che accetta, la concessione del servizio di somministrazione di alimenti, bevande fredde/calde e acqua da rete a mezzo distributori automatici da installare presso le sedi dell’Università degli Studi Roma Tre.

Il Concessionario si impegna ad eseguire il servizio con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato speciale d'oneri e nei documenti di offerta dell’Concessionario medesimo, ai quali si rinvia ai sensi dell’**Art. 1** del presente Contratto

Art. 3 – Durata

La durata della concessione è fissata per un periodo di tre anni con decorrenza dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio citato in premessa.

L’Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un massimo di altri tre anni (per una durata totale massima, quindi, di sei anni), con comunicazione formale al Concessionario notificata almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. In tal caso il Concessionario ha l’obbligo di accettare la prosecuzione del

rapporto contrattuale alle medesime condizioni vigenti. Il rinnovo è subordinato all'accertamento da parte del Responsabile unico del procedimento che il servizio sia svolto con regolarità, in assenza di qualsivoglia contenzioso e nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale d'oneri, con particolare riferimento alle disposizioni relative al pagamento dei canoni, alla pulizia e igiene delle macchine, alla raccolta dei rifiuti e alle limitazioni nell'utilizzo di involucri di plastica.

Alla scadenza della concessione l'Università potrà richiedere la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario a completare le procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. Il Concessionario è tenuto ad aderire alla richiesta e alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni previsti nel Capitolato speciale d'oneri.

Art. 4 – Canone di concessione

Il Concessionario è tenuto al pagamento di un canone di concessione annuo, ammontante a € 150.000,00 (*da definire in relazione al rialzo di gara*), non soggetto a I.V.A..

Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere al pagamento dell'importo forfettario di € 15,00 al mese per ciascun distributore (per un totale, calcolato per 100 distributori, di € 18.000,00 annuali e di € 108.000,00 per la durata massima di sei anni), a ristoro delle spese sostenute dalla stazione appaltante per i consumi elettrici.

Ove il numero di distributori dovesse subire eventuali variazioni in aumento o in diminuzione nei termini previsti dall'art. 11 del Capitolato speciale, il canone di concessione, come rialzato in sede di offerta, subirà una rimodulazione proporzionata al decremento o incremento del numero stesso. L'importo per il rimborso delle spese per consumi elettrici sarà adeguato prendendo come riferimento l'importo unitario del rimborso per ciascun distributore sopra indicato.

Ove l'Università si avvalga della facoltà di proroga della Concessione prevista dall'Art. 3 del presente Contratto, il canone contrattuale sarà dovuto proporzionalmente alla durata della proroga.

Art. 5 – Fatturazione e termini di pagamento

Il pagamento del canone di concessione di cui all'Art. 4 sarà effettuato in rate semestrali anticipate, entro il giorno 5 del primo mese del semestre interessato, con le modalità indicate in dettaglio all'art. 5 del Capitolato speciale d'onori.

Il primo versamento semestrale dovrà essere effettuato prima della sottoscrizione del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio e dovrà essere documentato nel Verbale stesso (*oppure, in caso di consegna d'urgenza: è stato effettuato prima della sottoscrizione del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio ed è stato documentato nel Verbale stesso*).

L'Università opererà periodicamente verifiche della permanenza in capo al Concessionario dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Concessionario assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, dal Concessionario, da eventuali subappaltatori o subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC.

Il Concessionario ha provveduto a comunicare all'Università – con nota acquisita tramite Posta Elettronica Certificata in data _____ – gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Concessionario si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui al successivo **Art. 13** del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora il Concessionario stipuli subcontratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui il Concessionario o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procederanno ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto al

Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

È fatto divieto al Concessionario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte del Concessionario, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

CAPO IV – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 9 – Cauzione definitiva

Il Concessionario ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e di tutti gli obblighi richiamati all'Art. 26 del Capitolato speciale d'onori, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria per l'importo di euro _____, rilasciata da _____ ed attestata con documento n. _____ del _____.

La cauzione sarà svincolata, al termine del Contratto, dopo che il Concessionario avrà provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori con le modalità di cui all'art. 8 del Capitolato speciale d'onori. L'Università autorizzerà lo svincolo e la restituzione della cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Università stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali il Concessionario stesso debba rispondere.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 26 del Capitolato speciale d'onori.

CAPO V - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 10 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca il servizio oggetto della Concessione, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché a quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 11 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e concessioni pubblici, nella materia oggetto della Concessione e di ogni altra normativa cui il Capitolato speciale d'onori faccia riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente *“Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità”* dell'Università.

Il Concessionario si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività per l'Università, gli obblighi di condotta previsti dal *“Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre”*, consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo

internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura del Concessionario, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'**Art. 13** del presente Contratto.

CAPO VI – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 12 – Inadempimenti e penali

Premesso che l'applicazione di penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni dovuti a violazioni o inadempimenti che determinino una non corretta esecuzione del servizio, nei casi previsti dall'Art. 28 del Capitolato speciale d'onori l'Università potrà, a proprio insindacabile giudizio, applicare le relative penali.

L'Università procederà alla contestazione delle penali con le modalità riportate in dettaglio nel citato art. 87 del Capitolato speciale d'onori, al quale si rinvia.

Il Concessionario dovrà pagare le penali così quantificate, di volta in volta, contestualmente al primo rateo di canone in scadenza dovuto.

Qualora non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università potrà procedere all'escussione del deposito cauzionale di cui all'**Art. 9** del presente Contratto.

Art. 13 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art.

1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previste dall'Art. 6, dall'Art. 7, dall'Art. 8 e dall'Art. 11 del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notifichi per iscritto (anche a mezzo PEC) al Concessionario la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale. L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente Art. 9 del presente Contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Rimane, in ogni caso, salvo e impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 14 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico del Concessionario di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente Art. 9 del presente Contratto.

Art. 15 – Affidamento a terzi

In caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 13 del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'Art. 14 del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire il servizio, totalmente o parzialmente, in danno al

Concessionario inadempiente, da altro operatore economico di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti, con le modalità previste dall'art. 30 del Capitolato speciale d'onori.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 16 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dal Concessionario.

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati al Concessionario tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 17 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Concessionario e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 18 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico del Concessionario.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Dott. Pasquale BASILICATA*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole contenute nell'**Art. 3 – Durata; Art. 4 – Canone di concessione; Art. 5 – Fatturazione e termini di pagamento; Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa; Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto - Clausola risolutiva espressa; Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa; Art. 11 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa; Art. 12 – Inadempimenti e penali ; Art. 13 – Risoluzione e clausole risolutive espresse; Art. 14 – Recesso; Art. 15 – Affidamento a terzi; Art. 16 – Comunicazioni tra le parti; Art. 17 – Risoluzione delle controversie; Art. 18 – Spese del presente Contratto.**

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE, *Dott. Pasquale BASILICATA*

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____